

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1968 del 23/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato ad uso servizi igienici denominato "Bagni Vergherete" sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Caselle.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1998 del 22/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato ad uso servizi igienici denominato “Bagni Vergherete” sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Caselle.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2015 acquisita al Prot. Unione 49701 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 104020 del 09/12/2015, da **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.**, nella persona di Ivan Rinaldini in qualità di delegato dal legale rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al fabbricato ad uso servizi igienici denominato “Bagni Vergherete” sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Caselle, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/12/2015 Prot. Unione 53455, acquisita al Prot. Prov.le 110272/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che in data 10/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 10137 e da Arpae al PGFC/2016/3494 del 11/03/2016;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 15011 del 31/12/2015 trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 21023 del 19/05/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/7616, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Romagna Acque – Società delle Fonti di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 10/12/2015 al n. 14221 di protocollo, si comunica che si prende atto della allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dall' Ing. Ivan Rinaldini e attestante che trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche: Atto Prot. Com.le 5142 del 02/05/2016, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna recante ad oggetto *“Parere per autorizzazione unica ambientale 157/AUA/2015 riferita allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura”*, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/6688 del 04/05/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto Comunale sopracitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' *“ALLEGATO A e relativa planimetria”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione allo scarico n. 2/2014 del 28/12/2014 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00337870406), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n.35, **per il fabbricato ad uso servizi igienici denominato “Bagni Vergherete” sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Caselle.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni Valle del Savio per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

VISTA:

- Vista la domanda AUA n. 157 AUA 2015, trasmessa in data 31/12/2015, acquisita dal Comune di Bagno di Romagna al prot. 14995, dallo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, relativa al fabbricato ad uso servizi igienici denominato BAGNI VERGHERETE Loc. Ridracoli-Caselle – destra orografica diga – Bagno di Romagna (FC) della ditta Romagna Acque Società delle Fonti Spa - foglio n. 108 part. 63;
- gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale ed alle integrazioni trasmesse in data 15/03/2016 al Comune di Bagno di Romagna al prot. 3080/338, dallo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ;
- il Parere favorevole rilasciato dall'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena pervenuto in data 19/04/2016 registrato dal Comune di Bagno di Romagna al prot. n. 4594/351;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'endo-procedimento Ing. Lorenzo Bianchini rilasciato in data 02/05/2016;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

il vigente “Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

ATTESO CHE

- L'autorizzazione allo scarico n° 02/2014 del 28/12/2014, relativa ad acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, non è scaduta al momento della presentazione dell'Aua, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sarà sostituita dall' Autorizzazione Unica ambientale;

CONSIDERATO CHE

- l'impianto di trattamento dei reflui è stato autorizzato prima dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta 1053/03;
- l'impianto non è stato modificato rispetto all'autorizzazione iniziale;
- Il sistema di trattamento dei reflui è stato costruito nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 5 della delibera interministeriale del 4 febbraio 1977;
- Appurato che dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico n° 02/2014 del 28/12/2014 di seguito riportate;
- **L'impianto di depurazione è esistente.**

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO:	BERNABE' TONINO
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI ORIGINA LO SCARICO:	BAGNO DI ROMAGNA – LOC. RIDRACOLI – CASELLE – DESTRA OROGRAFICA DIGA
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO:	SERVIZI IGIENICI
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
RECETTORE DELLO SCARICO:	TERRENO
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO:	N° 1 FOSSA IMHOFF da 3500 lt, N°1 POZZETTO DI POLMONAZIONE, SUB-IRRIGAZIONE DI 75 mt

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue domestiche, provenienti dal fabbricato ad uso servizi igienici denominato BAGNI VERGHERETE Loc. Ridracoli-Caselle – destra orografica diga – Bagno di Romagna - foglio n. 108 part. 63, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 5) La fossa imhoff e il pozzetto di polmonazione dovranno essere costantemente mantenuti liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 6) Qualora il sistema fosse dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota di sedimentazione finale dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 9) La planimetria delle rete fognaria e del fabbricato Tav. T2, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà essere conservata in stabilimento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.
- 10) Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.